COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 471

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ORLANDI: Integrazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni relative alla Corte dei conti (1426);

ROSATI ed altri: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti (2459) . . . 471

PRESIDENTE, *Relatore* 471, 475, 476

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 475

LUZZATTO 474, 476

NANNUZZI 473

PITZALIS 472, 476

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

AMADEI GIUSEPPE: Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (979) 477

PRESIDENTE 477, 478

COLLESELLI, *Relatore* 477

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 478

Votazione segreta:

PRESIDENTE 478

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani, Carcaterra, De Mita.

Seguito della discussione delle proproste di legge d'iniziativa dei deputati Orlandi: Integrazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni relative alla Corte dei Conti (1426); Rosati ed altri: Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei Conti (2459).

PRESIDENTE, *Relatore ff.* L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa del deputato Orlandi: « Integrazione alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante disposizioni relative alla Corte dei conti » (1426) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rosati, Belci e Bressanti: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (2459).

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione di entrambe le proposte di legge.

Su questi provvedimenti riferirò io stesso sostituendomi al relatore onorevole Piccoli, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

I due provvedimenti, che si diversificano soltanto in parte, traggono origine da una situazione piuttosto anormale verificatasi nell'organico della magistratura della Corte dei conti. Infatti, il ruolo organico dei magistrati prevede 511 posti per le qualifiche di referendario e di primo referendario e soltanto 87 posti per la qualifica di consigliere. Se si considera che la metà dei posti di consigliere è riservata alla nomina del Governo, si ha che soltanto 55 sono i posti di tale qualifica ai quali possono aspirare i primi referendari: 43 posti di consigliere più altri 12 di vice procuratore generale. Si è, dunque, creata una situazione anormale sotto due aspetti: primo, per la situazione di immobilismo o, quantomeno, di lunghissima attesa dei magistrati (referendari e primi referendari), che devono accedere alla qualifica di consigliere e di vice procuratore generale; la stragrande maggioranza di essi si vede preclusa questa possibilità. Tale stato di cose naturalmente ha creato una difficoltà nel reclutamento, tanto che negli ultimi concorsi non sono stati mai coperti tutti i posti banditi; secondo, per la composizione stessa delle sezioni giuridisdizionali che dovrebbero essere formate, di regola, da consiglieri, ma che oramai, per prassi costante, almeno per il 50 per cento, sono formate, in funzione di supplenti, da referendiari e da primi referendari, per mancanza di consiglieri. Quella che dovrebbe essere l'eccezione è, in pratica, diventata la regola. È evidente, quindi, la necessità di modificare questo stato di cose sia per favorire il reclutamento e lo sviluppo di carriera sia per rendere più funzionanti e conformi a legge le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Si renderebbe, pertanto, necessario riformare l'organico, ma, ove si dovesse adottare una tale soluzione, che per lo stato delle cose sembra la più opportuna e la più razionale, ci si imbatterebbe in un altro problema. La riforma, infatti, dell'organico comporterebbe forse la modificazione anche di quella parte della legge che prevede la riserva di nomina a favore del Governo e, quindi, si aprirebbe il problema della legittimità costituzionale della possibilità di nomina da parte del Governo. La questione è sottoposta alla Corte costituzionale e, quindi, non è escluso che una sua pronunzia ci ponga, fra non molto tempo, nella necessità di affrontare radicalmente tutta la riforma, anche in questo punto. Entrambi i provvedimenti anzichè affrontare il problema alla base, suggeriscono un rimedio provvisorio, pratico, che non investe i principi della riforma nè di una diversa e più funzionale ripartizione dei posti di organico tra le varie qualifiche dei magistrati della Corte dei conti nè della attribuzione al Governo della facoltà di nominare i consiglieri della Corte stessa. Tutti e due i provvedimenti, invece, propongono di conferire delle promozioni in soprannumero stabilendo, soprattutto per ragioni di spesa, che ogni volta che viene nominato un consigliere in soprannumero debba essere lasciato vacante un posto nella qualifica di referendario per conseguire una compensazione tra la maggiore spesa derivante dalla promozione soprannumeraria a consigliere e la minore determinata dalla corrispondente vacanza nella qualifica iniziale. Poichè questa lentezza nel progresso di carriera si è ripercossa in eguale misura anche per la promozione da referendario a primo referendario, la proposta Rosati prevede la possibilità della promozione soprannumeraria a consigliere anche di quei primi referendari che, avendo in tale qualifica maturata la normale anzianità di sei anni, abbiano, altresì, un'anzianità complessiva nella carriera di magistratura della Corte di 15 anni. L'ultimo articolo della proposta di legge Rosati contiene norme di regolamento per il funzionamento delle sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ai fini del conferimento delle promozioni soprannumerarie in questione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. Dall'esauriente relazione del nostro Presidente abbiamo già rilevato l'esigenza di una legislazione in questa materia. Per conto mio, vorrei solamente aggiungere alcune considerazioni necessarie ad illustrare la situazione di fatto in cui si trovano attualmente i referendari ed i primi referendari.

In base alla legge del 1961, n. 1345, è stabilito che il referendario può essere promosso primo referendario dopo aver trascorso nel grado di partenza sei anni, mentre altri sei anni deve attendere il primo referendario per essere promosso consigliere. L'aver, però, atteso per ben dodici anni, non dà la certezza matematica della promozione a consigliere, tanto è vero che attualmente vi sono nel ruolo primi referendari con sedici o anche diciassette anni di anzianità nella qualifica.

Nella carriera di magistratura del Consiglio di Stato, invece, la promozione a consigliere si consegue con certezza dopo solo quattro anni dall'ingresso in ruolo, con una evidente sperequazione, che sta a confermare ulteriormente l'eccessiva lentezza delle promozioni nell'ambito della Corte dei conti.

Mentre ogni anno, inoltre, in media, vi sono ben 50 primi referendari in possesso dei requisiti necessari per essere scrutinati per la promozione a consigliere, i posti annualmente disponibili in questo grado, salva la quota riservata alla scelta del Governo, tra persone estranee, solamente tre. È, quindi, facilmente comprensibile come una tale situazione si reperquota non solo sul funzionamento dell'Istituto, ma anche sull'affluenza di candidati a questa carriera, come è reso manifesto dal fatto, rilevato dal Presidente, che vi sono attualmente ben 150 posti scoperti nella qualifica iniziale di referendario. E ciò evidentemente perché il concorso di secondo grado per la nomina a referendario della Corte dei conti, non inferiore per difficoltà ed importanza a quello per la nomina a referendario del Consiglio di Stato, non assicura ai vincitori un adeguato sviluppo di carriere. Questo è causato anche dall'esistenza di quella riserva governativa che andrebbe rivista molto attentamente, perchè molto spesso attraverso essa vengono assegnati alla Corte dei conti alti funzionari della pubblica amministrazione, che, per l'età e per le condizioni di salute, difficilmente riescono ad ambientarsi nel nuovo ambiente, non risultando così che di scarsa utilità allo espletamento dei servizi.

Tutto ciò, naturalmente, induce ad affermare l'immediata urgenza di una revisione generale di tutto l'organico della Corte dei conti ed anche della legge del 1961 che non ha risolto alcun problema, ma ha anzi instaurato una situazione di disparità di trattamento che non trova riscontro in nessun'altra branca della magistratura, nè ordinaria nè speciale.

D'altra parte, attualmente vi è un organico ben strano nella Corte dei conti, che prevede 511 posti tra referendari e primi referendari, e solamente 87 di consigliere, mentre solo a questi ultimi spettano istituzionalmente l'esercizio delle attività di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione finanziaria dei vari enti di attività, che richiedono un impegno sempre crescente e quello, in via normale, delle funzioni giurisdizionali. Tale situazione di organico induce molto spesso la utilizzazione di magistrati che non hanno la qualifica di consigliere, per funzioni proprie di questi ultimi. Ciò non può continuare: occorre che ogni giudice abbia la pienezza della funzione e della qualifica che gli spetta. È, quindi, a proposito che giunge questa legge, prevedendo promozioni in soprannumero a consigliere con riserva di posti scoperti nella qualifica iniziale, al fine di non provocare nuovi oneri finanziari.

Concordo, quindi, in pieno con le considerazioni svolte dal Presidente nella sua relazione ed esprimo il mio parere favorevole all'approvazione di questa legge.

NANNUZZI. Credo che le ragioni addotte a sostegno di questo provvedimento siano giuste e valide, ma vorrei far osservare che già nella passata legislatura questa Commissione, nell'approvare il provvedimento per la creazione di un'altra sezione della Corte dei conti, espresse in un ordine del giorno, accettato dal Governo, l'opportunità di provvedere ad una radicale riforma della Corte dei conti stessa. Da allora, sono, però, trascorsi già quattro anni, ed il Governo non ha ancora mantenuto quell'impegno, come tanti altri del resto. Nessun provvedimento, difatti, è stato presentato, né sembra si intenda presentare, con la conseguenza che i problemi allora sollevati (anche da altre parti politiche) e che oggi assumono una rilevanza ancora maggiore, restano tuttora insoluti.

Ad alcuni degli inconvenienti più stridenti si cerca di rimediare con le due proposte di legge oggi al nostro esame, inconvenienti derivanti dal mantenimento, senza alcuna variazione, di leggi ormai antiquate, particolarmente per quanto riguarda la carriera dei magistrati della Corte dei conti che, rispetto ad altre carriere simili, è eccessivamente limitata.

D'altra parte, sopratutto da parte degli interessati, si afferma, non senza un certo fondamento, che questi provvedimenti dovrebbero tendere ad aumentare il numero dei consiglieri, onde far fronte alle necessità di funzionamento della Corte. I controlli sugli enti pubblici, difatti, sono in continuo aumento o, per lo meno, dovrebbero; i fatti recentemente portati a conoscenza del Parlamento e dell'opinione pubblica per mezzo di relazioni della stessa Corte dei conti stanno ad indicare o, meglio, a confermare, come un maggior controllo debba essere instaurato.

Tutto questo è giusto! Sono giuste le esigenze del personale che si trova impedito in uno sviluppo rapido della carriera e le esigenze di controllo sugli enti che spendono pubblico denaro. Questo controllo, data la

deficenza dei consiglieri, è effettuato da consiglieri in quiescenza. Ma accanto a queste esigenze altre ve ne sono, non meno importanti, che le due proposte di legge non possono nè affrontare nè risolvere. Una di queste esigenze deriva dalla sentenza della Corte costituzionale nei riguardi dei consigli di prefettura. C'è una rivendicazione da parte della Corte dei conti di provvedere essa a quel controllo che i consigli di prefettura, secondo la Corte costituzionale, non possono più effettuare.

È necessaria una riforma totale, organica. Noi temiamo che una riforma settoriale limitata ad eliminare gli inconvenienti che si sono verificati per il personale di magistratura e per i controlli, possa pregiudicare la ristrutturazione stessa della Corte dei conti e la soluzione degli altri problemi, non meno gravi, che riguardano il personale restante. Non siamo riusciti a smuovere l'azione del Governo e della maggioranza per quanto riguarda la riforma dell'istituto, malgrado l'impegno preso con quell'ordine del giorno che stabiliva determinati principî ed orientamenti.

È per questa ragione che noi eravamo titubanti di fronte a questi provvedimenti: temevamo che l'approvare una legge che affronti solo parzialmente il problema sottragga una parte decisiva del personale all'opera di pressione per una riforma più generale, richiesta d'altra parte da tutto il movimento democratico del nostro paese e, speriamo, dalla prossima sentenza della Corte costituzionale.

Noi non crediamo, infatti, alla progressione nelle riforme dell'attuale centro-sinistra.

D'altra parte, però, noi riteniamo valide le argomentazioni particolari addotte a sostegno delle proposte di legge in esame, per cui non ci resta che non opporsi alla loro approvazione, pur non potendo approvarle, in quanto non ci sentiamo di favorire un indirizzo che possa, appunto, attraverso il varo di questi provvedimenti, portare al definitivo insabbiamente della più ampia e necessaria riforma.

Entrando nel merito delle proposte, io credo che se approveremo una legge che fissi senza limiti di tempo e senza percentuali un certo soprannumero, andremo a decidere, in definitiva, un'apertura dei ruoli fino al massimo grado. Noi non siamo, per principio, contrari al ruolo aperto, ma devo far rilevare che ieri non sono riuscito a farlo approvare per la legge sul personale di pubblica sicurezza, neppure per quei gradi contigui che svolgono le stesse mansioni.

Badate bene, dunque, onorevoli colleghi, che noi siamo favorevoli al ruolo aperto come istituzione, ma ci sembra strano che siate voi abitualmente tenaci oppositori di tale principio, a volerlo introdurre, nella carriera della Corte dei conti.

Nulla vieta di fare il ruolo aperto fino al presidente di sezioni, così avremo 300 presidenti di sezione. Comunque, se decidiamo di fare il ruolo aperto attraverso questa formula non ho nulla in contrario, però occorre essere chiari e sinceri. Non dobbiamo ingannarci dicendo che facciamo il soprannumero, quando sappiamo che decidiamo di fare le promozioni a ruolo aperto permanentemente, senza limiti di tempo e senza percentuale rispetto all'organico. Così, approvando questa norma, si producono delle « vacanze » nella qualifica iniziale. Se si « riempie » tutto al vertice si ha, come conseguenza logica, una riduzione alla base. Ora, non mi sembra che attualmente la Corte dei conti abbia bisogno di una riduzione del personale alla base. Una tale soluzione non è, quindi, possibile proprio perchè la Corte dei conti ha bisogno di un aumento a tutti i livelli, sia alla base che al vertice. In attesa, quindi, che la questione sia affrontata globalmente, personalmente propenderei più per una norma che fissi nel tempo un limite ed una scadenza, in modo da avere, alla fine, se gli orientamenti continueranno ad esser quelli attuali, un riesame totale ed una riorganizzazione generale che tenga conto delle varie necessità. Questo limite di tempo potrebbe essere quello dei cinque anni come è previsto nella proposta di legge Orlandi. Passati questi cinque anni, potranno risorgere ed essere risolti (se non saranno stati defiti prima) quei problemi.

LUZZATTO. Non concordo con l'opinione espressa dall'onorevole Nannuzzi soprattutto per le constatazioni che ha fatto sul « periodo breve ».

D'altra parte, tutti sappiamo che quando si rinvia il meno per fare il più si rischia per non fare nè l'uno nè l'altro. Riteniamo, pertanto, necessario fare un passo avanti anche se parziale con l'approvazione dei provvedimenti. Siamo favorevoli alla proposta di legge Rosati che prevede il conseguimento della promozione in soprannumero alla qualifica di consigliere, superando così il blocco di organico che costituisce, oggi, un ostacolo incalcolabile. Si tratta qui di deliberare qualche cosa di simile a quello che è stato fatto per la magistratura ordinaria con la legge 4 gennaio 1963, n. 1, per le promozioni in soprannumero a consigliere di appello e, successivamente, con la legge che va

sotto il nome del collega Breganze a consigliere di cassazione. Riteniamo che le stesse ragioni possano valere maggiormente per questa magistratura amministrativa, la quale, a differenza della ordinaria, non ha gradi diversi di giurisdizione. Si viene così a togliere uno sbarramento che costituisce una selezione alla rovescia. Il giudizio cui restano subordinate le promozioni, diventa simile al giudizio di idoneità. La esclusione degli inidonei resta la realtà ma si evita che attraverso il numero chiuso vengano promossi solo i primi nella graduatoria e che per gli altri la idoneità non resti che un'affermazione puramente teorica. Penso, comunque, che sarebbe stato opportuno introdurre un giudizio della promovibilità nel senso della idoneità, cioè, di assenza di condizioni ostative.

D'altro canto, un giudizio di inidoneità non può essere che raro e motivato da una serie di considerazioni delle quali bisogna tener conto. La stessa cosa abbiamo discusso dando il parere sulla promovibilità da magistrato di tribunale a consigliere di corte di appello. Anche allora io avrei preferito una diversa formulazione. Tuttavia, abbiamo concluso con una formula sufficientemente tranquillante nel senso che un giudizio di inidoneità è di tale gravità che, nella realtà, è un fatto di assoluta « rarità di ipotesi ». Ma un'altra considerazione ci spinge a ritenere che il ruolo aperto oppure la promovibilità in soprannumero costituiscano un vantaggio: recentemente si è posta la grave questione della composizione dei collegi. In modo particolare, ci si è chiesti quale sia la posizione che nel collegio ha il primo referendario che assolve la funzione di consigliere. Nella pratica, dal punto di vista del lavoro, si è verificato che quello svolto dal primo referendario non è minore ma, spesso, è maggiore, e per il numero di quelli che attualmente assolvono queste funzioni e per la posizione quasi privilegiata dei pochi che, arrivati a consigliere, lasciano che il lavoro lo facciano gli altri, senza dire che in sede di deliberazione si pone la questione del maggior prestigio che hanno i consiglieri nei confronti degli altri membri dei collegi di qualifica inferiore.

Tale considerazione evidenzia, altresì, come già è stato detto, la non regolare composizione dei collegi giudicanti, composti permanentemente con il cinquanta per cento di referendari e primi referendari, la cui partecipazione dovrebbe verificarsi solo eccezionalmente. Il provvedimento in esame potrà normalizzare siffatta situazione, oltrechè potenziare l'attività del controllo della Corte dei conti.

Per quanto riguarda la modifica dell'organico alla base, credo che meriti particolare considerazione l'articolo 2 della proposta di legge Orlandi, dal momento che la motivazione della Rosati (che l'attenuazione dell'organico alla base debba essere fatto per coprire l'onere finanziario) non è interamente esatta. Si finirebbe per fare delle economie in un settore che non mi pare richieda una diminuzione della spesa pubblica.

La promozione a consigliere non comporta, in molti casi, alcun miglioramento economico, in quanto gli scatti biennali hanno già portato a posizioni di stipendio non inferiori, o comunque di poco differenti da quelle di consigliere; invece, la prevista indisponibilità di posti iniziali comporta una diminuzione di spesa. Ora, la proposta del deputato Orlandi, all'articolo 2, ha un comma che non ha la Rosati e che io, invece, credo sarebbe opportuno trasferire nel testo da approvare, in quanto in esso è stabilito che, per effetto delle promozioni conferite in soprannumero a consigliere, non debbano rendersi indisponibili più della metà dei posti di volta in volta vacanti nella qualifica iniziale, essendo più che sufficiente tale limite di indisponibilità di posti a garantire la copertura della maggiore spesa.

Noi, perciò, daremo il nostro voto favorevole all'approvazione del provvedimento, dichiarando che preferiamo il testo della proposta Rosati, con l'inserimento, però, del secondo comma dell'articolo 2 della proposta Orlandi.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero, innanzitutto, precisare ai colleghi che questa mattina sono qui in rappresentanza del Ministro segretario di Stato per la riforma dell'amministrazione, e non di quello del tesoro.

È ormai noto che l'ufficio della riforma dell'amministrazione tenda a risolvere in un unico contesto tutti i problemi dell'apparato e del personale burocratico, per cui il mio parere non può essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento. Devo, per altro, riconoscere che tutte le osservazioni fatte dal Presidente circa l'attuale situazione della Corte dei conti sono esatte e che le condizioni dei magistrati ordinari sono diverse da quelle dei magistrati della Corte stessa.

Propongo, pertanto il rinvio della discussione.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Come relatore, non ritengo opportuno che la proposta del rappresentante del Governo venga accolta. La pongo, comunque, in votazione.

(*Non è approvata*).

Propongo che venga scelto come testo base per la discussione la proposta d'iniziativa del deputato Rosati n. 2459. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

LUZZATTO. Propongo, comunque, un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 della proposta n. 2459 con l'articolo 2 della proposta n. 1436.

PITZALIS. Vorrei soltanto richiamare la attenzione dei colleghi sul fatto che la proposta di legge Rosati, n. 2459, stabilisce che per ogni promozione verrà lasciato un posto vacante e, quindi, non vorrei che introducendo l'emendamento che riduce il numero dei posti da lasciare vacanti si ritenessero limitate le possibilità di conferimento di promozioni in soprannumero a consigliere, facendo così cadere lo scopo fondamentale della legge, inteso a consentire, comunque, la promozione soprannumeraria a tutti i primi referendari in possesso dei particolari requisiti prescritti e ciò indipendentemente dal numero dei posti da rendere indisponibili all'iniziale dopo effettuate le promozioni.

LUZZATTO. Il dubbio ha scarsa consistenza.

Infatti, nel primo comma dell'articolo 2 della proposta Orlandi è previsto – come principio – che in dipendenza delle promozioni effettuate in soprannumero siano tenuti vacanti, nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti, un numero di posti pari a quello dei magistrati promossi ai sensi dell'articolo 1 (nel testo di cui alla proposta Rosati). Nel secondo comma, fermo il conferimento di tutte le promozioni, di cui al citato articolo 1 (proposta Rosati), è introdotta una limitazione al principio della indisponibilità dei posti nella qualifica iniziale, nel senso che, ove le promozioni conferite in soprannumero dovessero eccedere la metà delle vacanze esistenti in quel momento all'iniziale, l'indisponibilità non deve, comunque, superare la detta metà.

Tale disposizione con il correttivo anzidetto provvede largamente, come già sottolineato, alla copertura della spesa e, nello stesso tempo, consentirà l'espletamento dei normali concorsi.

PITZALIS. Con ciò cade ogni mia obiezione e mi dichiaro d'accordo su quest'ultima soluzione proposta dal collega Luzzetto.

Vorrei, inoltre, far osservare che noi stiamo oggi trattando problemi che riguardano la magistratura e che, quindi, con tale proposta di legge non invadiamo il settore riservato alla riforma dell'amministrazione attiva e dei suoi dipendenti.

Io, difatti, faccio parte della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione e posso garantire che in quella sede non si sono mai affrontati i problemi della magistratura, ordinaria o speciale che sia.

Io porto qui una valutazione che viene dall'esperienza. Noi non abbiamo mai trattato in materia di riforma della pubblica amministrazione questioni che riguardano la magistratura ordinaria e la magistratura speciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2459.

Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I Primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a Consigliere e Vice procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi, nell'ordine di merito determinato dalla prima Sezione del Consiglio di presidenza, Consigliere o Vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superati di un biennio il periodo di anzianità di servizio, prescritto per la promozione stessa, dall'articolo 10 della succitata legge.

Sono parimenti promossi in soprannumero alle qualifiche di Consigliere o di Vice procuratore generali, secondo i modi e le forme di cui al comma precedente, i Primi referendari che, avendo maturato in quest'ultima qualifica, l'anzianità richiesta dal predetto articolo 10 per la promozione, siano altresì in possesso di una complessiva anzianità di quindici anni quali magistrati della Corte dei conti.

Questi ultimi magistrati non potranno, però, conseguire la promozione in soprannumero a consigliere o a vice procuratore generale se non quando i Primi referendari che li precedono nel ruolo abbiano maturato l'an-

zianità prescritta per la predetta promozione in soprannumero.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

Per ogni promozione conferita ai sensi dell'articolo precedente, è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale di referendario.

I posti in soprannumero saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio o con la promozione alla qualifica superiore dei magistrati in posizione soprannumeraria.

A questo articolo vi è un emendamento inteso a sostituirlo totalmente con l'articolo 2 della proposta di legge n. 2426 che così recita:

Nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti sono lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero a norma dell'articolo precedente.

Per effetto della presente legge non può rendersi indisponibile nella qualifica iniziale un numero di posti superiore alla metà di quelli che risulteranno di volta in volta vacanti all'atto delle promozioni in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la promozione a qualifica superiore.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane, pertanto, formulato nel testo testè approvato.

Passiamo all'articolo 3.

Ne dò lettura:

ART. 3.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge le Sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette Sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amadei Giuseppe: Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amadei Giuseppe: « Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra » (979).

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame mira ad includere l'Associazione nazionale vittime civili di guerra tra coloro che, a sensi dell'articolo 9 della vigente legge sul collocamento degli invalidi di guerra, possono impugnare per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, i provvedimenti di assunzione del personale presso l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni provinciali, le aziende municipalizzate, gli enti pubblici e gli istituti soggetti a vigilanza governativa. Infatti, il settimo comma dell'articolo 9 sopra ricordato prevede che questa facoltà di impugnazione può essere esercitata tanto dagli interessati quanto dall'Opera invalidi o dall'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. La norma ha riportato integralmente, nel detto comma, quanto previsto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, che, a sua volta, aveva ripreso la dizione della legislazione anteriore. Il fatto che nella citazione degli enti cui viene riconosciuta la legittimazione attiva ai ricorsi non sia menzionata l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, lungi dal significare una voluta esclusione di tale ente, deve essenzialmente imputarsi al fatto che il legislatore non ha rilevato che, nel frattempo, e cioè con legge 23 ottobre 1956, n. 1239, alla predetta Associazione è stata conferita la personalità giuridica di diritto

pubblico e le è stata riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali degli invalidi civili per fatto di guerra. Tale associazione, pertanto, (che ha acquistato una notevole solidità organizzativa) chiede di tutelare i diritti dei propri associati, allo stesso modo della Associazione consorella.

A questo fine, provvede appunto l'articolo unico della proposta di legge n. 979.

Il relatore, pertanto, non può che sollecitare la Commissione per una rapida approvazione del provvedimento.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione non oppone nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Dò lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nel testo modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 367, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritt come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, o dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione.

Proposte di legge:

ROSATI ed altri: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (2459):

Presenti	23
Votanti	16
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Rosati n. 2459, risulta assorbita la proposta di legge Orlandi n. 1426.

Proposta di legge:

AMADEI GIUSEPPE: « Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria di invalidi di guerra » (979).

Presenti	23
Votanti	16
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Cavallari, Colleselli, Corrao, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Li Causi, Luzzatto, Mattarella, Nannuzzi, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Sgarlata, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO